

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Invito a manifestare interesse per la nomina a membro della commissione di ricorso congiunta delle tre autorità europee di vigilanza per il settore dei servizi finanziari (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Autorità bancaria europea e Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)

(2011/C 17/02)

1. Descrizione delle Autorità

L'Autorità bancaria europea (EBA), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), sono state istituite rispettivamente con i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 ⁽¹⁾. Assieme, esse costituiscono le autorità di vigilanza europee per i settori dei servizi finanziari e entreranno a far parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria.

Nell'ambito delle rispettive competenze le suddette autorità perseguono i seguenti obiettivi:

- assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme,
- garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari,
- rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza,
- impedire l'arbitraggio regolamentare e promuovere pari condizioni di concorrenza,
- assicurare che i rischi siano adeguatamente regolamentati e oggetto di opportuna vigilanza, e
- migliorare la protezione dei consumatori.

Si prevede inoltre che l'ESMA effettui la vigilanza sulle agenzie di rating del credito all'interno dell'UE e svolga le mansioni attinenti alle attività sui derivati fuori borsa (over-the-counter) e alle vendite allo scoperto di titoli.

A questo fine, oltre ad adottare atti non vincolanti come orientamenti e raccomandazioni, nonché progetti di norme tecniche, ogni autorità può inoltre adottare, in determinate circostanze, decisioni vincolanti indirizzate alle autorità di vigilanza nazionali o a singole istituzioni finanziarie, che, assieme a determinate altre decisioni, potranno essere oggetto di ricorso.

L'ESMA ha sede a Parigi, Francia; l'EBA ha sede a Londra, Regno Unito e l'EIOPA ha sede a Francoforte, Germania. Ognuna di queste autorità è stata istituita il 1° gennaio 2011.

2. La commissione di ricorso congiunta

Gli articoli 60 e 61 di ognuno dei tre regolamenti illustrano i relativi diritti di ricorso contro le decisioni delle autorità. Gli articoli 58 e 59 di ogni regolamento prevedono l'istituzione di una commissione di ricorso congiunta delle tre autorità. La commissione è responsabile per decidere in merito ai ricorsi presentati contro determinate decisioni individuali delle autorità. Le decisioni della commissione di ricorso sono a loro volta impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Pubblicati nella GU L 331 del 15.12.2010.

La commissione di ricorso congiunta è composta di sei membri e sei supplenti, che devono essere persone di indubbio prestigio che abbiano dato prova delle conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito della vigilanza, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati o altri servizi finanziari. E' escluso il personale in servizio delle autorità competenti o di altre istituzioni nazionali o dell'Unione coinvolte nelle attività delle autorità.

La commissione di ricorso è in possesso delle sufficienti competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità dell'esercizio dei poteri delle autorità. I membri della commissione di ricorso sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione.

La commissione di ricorso designa il suo presidente.

Il mandato dei membri della commissione di ricorso è di cinque anni. Tale mandato può essere rinnovato una volta.

3. Criteri di ammissibilità

I candidati, alla data di chiusura delle candidature:

- devono essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea ⁽¹⁾,
- non devono appartenere al personale in servizio delle competenti autorità nazionali di vigilanza o di altre istituzioni nazionali o dell'Unione coinvolte nelle attività delle autorità,
- non devono essere membri di uno dei gruppi delle parti interessate delle autorità,
- devono: a) aver concluso un intero ciclo di studi universitari, attestato un diploma di laurea, in legge o in economia o in un'altra materia attinente all'attività delle autorità, la cui durata normale sia almeno quadriennale e che dia accesso a studi postuniversitari; oppure b) aver concluso un intero ciclo di studi universitari, attestato da un diploma di laurea, in legge o in economia o in un'altra materia attinente all'attività delle autorità, la cui durata normale sia triennale, più un anno di esperienza professionale pertinente; oppure c) avere ottenuto l'abilitazione ad esercitare la professione di avvocato in uno Stato membro,
- avere almeno 20 anni di esperienza professionale attinente ai settori bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati o di altri servizi finanziari (acquisita dopo il conseguimento della laurea o del diploma universitario e dell'esperienza di cui sopra). L'esperienza in questione può includere un'attività di elaborazione di politiche e di vigilanza.

4. Criteri di selezione

Saranno presi in considerazione i seguenti elementi:

- una comprovata competenza ed esperienza professionale, anche nel settore della vigilanza, ad un livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati o di altri servizi finanziari,
- un'attività di tipo legale o accademico connessa alla vigilanza costituisce un deciso vantaggio,
- un'eccellente conoscenza e comprensione della normativa UE nel settore della vigilanza, in campo bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali o dei mercati finanziari,
- un'eccellente conoscenza e comprensione del funzionamento delle attività bancarie, assicurative, del settore delle pensioni aziendali e professionali o dei mercati finanziari,
- un'eccellente conoscenza e comprensione delle procedure regolamentari e della prassi giudiziaria nell'ambito delle procedure di ricorso e/o di arbitrato,

⁽¹⁾ Gli Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

- la capacità di essere disponibili con un breve preavviso per esaminare ricorsi contro decisioni delle autorità,
- l'esistenza di potenziali conflitti di interesse che potrebbero limitare la capacità di un candidato di esaminare ricorsi,
- la conoscenza delle lingue dell'Unione [la lingua di comunicazione prevalente all'interno delle autorità sarà l'inglese ma i ricorsi possono essere presentati in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea ⁽¹⁾].

5. Procedura di selezione e condizioni di lavoro

Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, il consiglio di amministrazione di ogni autorità (previa consultazione con il consiglio delle autorità di vigilanza) decide sulla nomina di due membri e due supplenti sulla base di un elenco ristretto proposto dalla Commissione europea.

I membri della commissione di ricorso non possono esercitare altre funzioni in seno all'Autorità, al suo consiglio di amministrazione o al suo consiglio delle autorità di vigilanza. Essi ricevono un rimborso spese e un compenso adeguati entro i limiti di bilancio delle autorità di vigilanza europea per le mansioni espletate sulla base di un contratto di prestazione di servizi, ma non possono essere dipendenti permanenti delle autorità. I membri della commissione di ricorso possono quindi essere occupati a tempo pieno, se questo è compatibile con la loro capacità di esaminare ricorsi con breve preavviso. Dopo che la commissione di ricorso avrà adottato il proprio regolamento interno, il suo livello di attività dipenderà dal numero di ricorsi presentati contro le decisioni prese dalle autorità.

I membri della commissione di ricorso si impegnano ad agire in modo indipendente e nell'interesse pubblico. A tal fine essi rendono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati in contrasto per la loro indipendenza o eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno e per iscritto.

6. Presentazione delle candidature

Occorre inviare all'indirizzo di seguito indicato una lettera di motivazione ed un curriculum (vitae). Il curriculum (vitae) sarà di preferenza redatto secondo il modello di CV europeo. In questa fase non si richiede l'invio di copie autenticate dei titoli/diplomi, referenze, attestati di esperienza professionale ecc, che tuttavia dovranno essere presentati, su richiesta, in una fase successiva.

La candidatura completa, costituita dalla lettera di motivazione e dal CV, dev'essere inviata per raccomandata non oltre il **18 febbraio 2011** (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Mercato interno e dei servizi
ESAs — Commissione di ricorso
Ufficio: SPA2 03/020
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

oppure consegnata tramite corriere, entro il 18 febbraio 2011, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Mercato interno e dei servizi
ESAs — Commissione di ricorso
Ufficio: SPA2 03/020
c/o Courier Central
Avenue du Bourget 3
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Sulla busta dovrà essere riportata a chiare lettere la dicitura «CONFIDENTIAL — DO NOT OPEN»,

oppure inviata alla specifica casella di posta elettronica MARKT-ESA-BOARD-OF-APPEAL@ec.europa.eu entro la mezzanotte del **18 febbraio 2011**, (comprovata da una notifica di consegna) (se le candidature sono inviate per posta elettronica si raccomanda di inviare anche una copia per lettera raccomandata qualora non si dovesse ricevere la notifica di consegna).

⁽¹⁾ Bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese.

7. **Pari opportunità**

Le istituzioni e gli altri organismi dell'Unione europea applicano una politica di pari opportunità e accettano le candidature senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o di altro genere, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

8. **Protezione dei dati di carattere personale**

La Commissione garantisce che i dati personali dei candidati verranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Questo vale in particolare per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza dei suddetti dati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.